

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA  
Provincia di Catania

Ordinanza n° 21  
del 08/03/2018

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 21/2015 del 07/10/2015, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. Grasso Carmelo C.F. GRSCML63A24C351P, nato a Catania il 24/1/1963 e residente a Valverde (CT) Via Delle Mimose n° 5, nella sua qualità di trasgressore per non aver adottato idonee misure, finalizzate ad impedire la fuga del cane razza meticcio, sesso maschile, colore mantello beige, piccola/media taglia, di sua proprietà, dal luogo di custodia, in violazione alle Ordinanze Sindacali nn. 06 del 15/5/2012 e 03 del 28/1/2014, così facendo il predetto cane veniva trovato a vagare all'interno del parcheggio del centro commerciale "Le Zagare" di Via Montello;

L'infrazione è stata accertata in ore pomeridiane del 05/10/2015, all'interno del parcheggio del centro commerciale "Le Zagare" di Via Montello;

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 27/10/2015;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

**ORDINA**

Al suddetto di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 50,00 più € 18,95 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. di € 68,95;

**INGIUNGE**

Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 08/03/2018.

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

  
I.S.P.



Il Dirigente P.M.



**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento ( art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.